



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.137 del 05/06/2013

**Nota di sintesi a cura dell'Area Assistenza
Commissioni**

Sentenza Corte Costituzionale n. 137 del 5 giugno 2013

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013

Materia: impiego pubblico; stabilizzazione del personale precario; principio del pubblico concorso; appalti pubblici; collaudo di opere pubbliche

Norme impugnate: art. 46, c. 2°, 3° e 4° e 47, commi da 1° a 9°, della L. r. Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, recante "Legge finanziaria per l'anno 2012"

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2013, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, c. 2°, 3° e 4°, che consente la stabilizzazione di personale precario, in assenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico e senza predeterminare alcun limite massimo;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, commi da 1° a 9°, che disciplina il collaudo di opere pubbliche, in contrasto con il Codice degli Appalti.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) L'art. 46 della L. r. Piemonte n. 5 del 2012, dopo aver previsto, nell'ambito di un piano occupazionale triennale, l'espletamento di concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, stabilisce che tale misura si applica anche al personale precario in servizio nel ruolo della Giunta regionale alla data del 1° giugno 2012 e "assunto" mediante avvisi di selezione pubblica per esami o per titoli ed esami banditi dalla Regione Piemonte. Si dispone, inoltre, che la Giunta regionale con propria deliberazione definisca la percentuale, non inferiore al 40 % dei posti a tempo indeterminato da coprire, da riservare in favore del predetto personale precario.

Ad avviso del ricorrente, la norma sarebbe illegittima perché introdurrebbe una forma di assunzione riservata a personale interno, in deroga al principio del pubblico concorso, senza prevedere né una specifica ragione giustificatrice di tale deroga, né alcun limite massimo (ed anzi introducendo esplicitamente un limite minimo del 40%).

La Corte Costituzionale, come sottolineato in più occasioni (sentenze n. 99 del 2012 e n. 51 del 2012), ribadisce che **le disposizioni regionali che inquadrino stabilmente lavoratori precari all'interno delle amministrazioni regionali e locali, senza predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.**

Non è sufficiente ad escludere l'incostituzionalità della norma la circostanza, evidenziata dalla difesa regionale, per cui i lavoratori precari da stabilizzare siano risultati vincitori di una selezione pubblica per titoli ed esami.

Detta prova selettiva, "per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive" (sentenza n. 235 del 2010).

Infine, la Corte ribadisce che **deroghe al principio del pubblico concorso "sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle"** (sent. n. 52 del 2011).

Tali giustificazioni non ricorrono nel caso in esame, pertanto la norma censurata è illegittima.

2) Il legislatore piemontese, al censurato art. 47, detta un'autonoma disciplina in materia di collaudo di opere pubbliche e, in particolare, regola la scelta dei soggetti chiamati a effettuare il collaudo, fissando i criteri per la formazione di un apposito albo riservato ai dipendenti regionali e individuando le ipotesi in cui è possibile ricorrere a collaudatori esterni.

Affida, inoltre, ad un regolamento regionale la disciplina degli aspetti organizzativi, economici e gestionali inerenti alla tenuta dell'albo; individua dei criteri per la determinazione dei compensi per i collaudatori e per le modalità di affidamento dell'incarico e stabilisce delle ipotesi di incompatibilità a svolgere il compito di collaudatore

Il Governo lamenta il contrasto della normativa regionale con la corrispondente disciplina dettata dagli artt. 4, 91, 120 e 141 del Codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006) e, in generale, la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'**art. 117, c. 2, Cost.**

La Consulta, con sentenza n. 431 del 2007, aveva già chiarito che **l'attività di collaudo è una fase del procedimento ad evidenza pubblica relativa all'esecuzione del contratto e, conseguentemente, rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale.**

Nel caso in esame, la norma censurata non si limita a disciplinare aspetti meramente organizzativi dell'attività di collaudo, al contrario, definisce lo standard di professionalità dei collaudatori, condizionando in tal modo l'accuratezza del collaudo e, dunque, del controllo di corrispondenza dell'opera realizzata a quanto dedotto in contratto.

Essa è, dunque, illegittima per violazione dell'art. 117, c.2, lett. l), Cost.

➤ Riferimenti:

- L. r. Piemonte n. 5/2012;
- D.lgs. n. 163/2006;
- Sent. Corte Cost. n. 99/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 51/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 235/2010;
- Sent. Corte Cost. n. 52/2011;
- Sent. Corte Cost. n. 431/2007;
- Rassegna stampa: "[Illegittimi gli albi regionali dei collaudatori](#)" (fonte: Italia Oggi del 14/06/2013).

Nota di sintesi elaborata da: Eliana Romeo